



COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO (Provincia di Ravenna)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

TESTO COORDINATO

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25 Febbraio 2002 (esecutiva)
- Modificato con: delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26 Marzo 2003 (esecutiva)
delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30 Marzo 2004 (esecutiva)

In vigore dal 10 Aprile 2004

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 4 - RIFIUTI URBANI
- ART. 5 - RIFIUTI SPECIALI
- ART. 6 - CRITERI D'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, AI RIFIUTI URBANI
- ART. 7 - RIFIUTI PERICOLOSI

TITOLO II: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- ART. 8 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 9 - COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 10 - CRITERIO QUANTITATIVO DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 11 - RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 12 - PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ASSIMILAZIONE

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

- ART. 13 - COMPETENZE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 14 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 15 - AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI
- ART. 16 - NORME GENERALI RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI
- ART. 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI - USI VIETATI DEI CONTENITORI
- ART. 18 - TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE
- ART. 19 - NORME GENERALI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
- ART. 20 - INCENTIVAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL RECUPERO DI MATERIALE ED ENERGIA

TITOLO IV: NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 21 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
- ART. 22 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI
- ART. 23 - ATTIVITA' STRAORDINARIE RELATIVE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE IN GENERE

TITOLO V: REGIME SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 24 - SANZIONI
- ART. 24bis - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 24ter - ORGANI DELEGATI
- ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, le regole per la raccolta differenziata, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitario dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
2. L'intero ciclo di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti, nelle varie fasi, è attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) tutela della salute, dell'incolumità e della sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) garanzia del rispetto delle norme igienico-sanitario onde evitare ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
 - c) salvaguardia del paesaggio, della fauna, della flora e dei siti di particolare interesse tutelati dalla normativa vigente;
 - d) sviluppo di forme organizzative volte all'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti ai fini di una riduzione dello smaltimento finale e del recupero dei materiali riciclabili o riutilizzabili dai quali possa anche essere prodotta energia;
 - e) garanzia, fin dal conferimento, di un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti speciali non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, e dei rifiuti urbani pericolosi.
3. Il presente Regolamento definisce altresì le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, le delimitazioni delle zone all'interno delle quali sono istituiti il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ed il servizio di spazzamento.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento sono formulate le seguenti definizioni:
 - a) RIFIUTO qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e s.m. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) PRODUTTORE la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) DETENTORE il produttore dei rifiuti o chi li detiene;

d) GESTIONE	la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) RACCOLTA	l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) RACCOLTA DIFFERENZIATA	la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
g) RECUPERO	l'azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego e/o riciclaggio dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia e comunque tutte le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97 e s.m.;
h) TRASPORTO	l'operazione di trasferimento dei rifiuti;
i) SMALTIMENTO	l'operazione di trattamento finale dei rifiuti fino all'eliminazione degli stessi con le metodologie ed i procedimenti stabiliti dalle leggi in materia e comunque tutte le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97 e s.m.;
l) STOCCAGGIO	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 e s.m., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97 e s.m.;
m) DEPOSITO TEMPORANEO	il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2.5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; - i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di

rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

n) BONIFICA

l'intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche qualitative, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

ART. 4 – RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani :
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97 e s.m.;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, cioè ai sensi dell'art.2 lettera e) del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (pubblicato in G.U. n.181, 4 agosto 2000, serie generale):
i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

ART. 5 – RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ART. 6 – CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

- ### 1. I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono fissati al Titolo II del presente Regolamento.

ART. 7 – RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 e s.m. sulla base degli allegati G, H ed I.

TITOLO II

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

ART. 8 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi del presente Regolamento i rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani quando non sono pericolosi e sono rispettati i seguenti criteri:
 - a) la composizione merceologica di cui all'art. 9;
 - b) la quantità di cui all'art. 10.
1. Le superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del precedente comma sono soggette all'applicazione della tariffa così come previsto dalla vigente normativa.

ART. 9 – COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccato;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'attività molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erba, fiori, piante, verdura, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.
2. I rifiuti che non presentano una composizione merceologica analoga a quella indicata nel comma precedente sono da considerarsi rifiuti speciali per i quali l'onere di smaltimento resta a carico del produttore o detentore.
 3. I rifiuti speciali pericolosi, (di cui all'articolo 7), non possono essere assimilati agli urbani.

ART. 10 – CRITERIO QUANTITATIVO DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti speciali di cui al comma 1 dell'articolo 9 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani quando, oltre a rispondere ai requisiti indicati nel predetto articolo, rispettano il criterio quantitativo di cui al successivo comma.
2. Il criterio quantitativo fissa la soglia ponderale di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali; tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta, è fissato con la seguente formula:

$$3 \times \text{superficie} \times K_d$$

dove per superficie si intende l'intera superficie occupata o condotta e/o area scoperta ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi e K_d è l'indice di produzione di rifiuti in kg/mq dell'attività in questione specificato nel Disciplinare per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani; oltre tale soglia annua è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta.

ART. 11 - RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Ai sensi dell'articolo 2. lett. g) del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (pubblicato in G.U. n. 181, 4 agosto 2000, serie generale) si intende per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:
 - 1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- 2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 4) la spazzatura;
- 5) i rifiuti costituiti da indumenti monouso;
- 6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- 7) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
- 8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera l), a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

ART. 12 - PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ASSIMILAZIONE

1. L'accertamento sulla natura dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani è effettuata dal Gestore sulla base della Comunicazione annuale al Catasto Rifiuti (M.U.D.) di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 22/97 e s.m. per tutti i soggetti obbligati a tale comunicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 11 cit. e sulla base di una autocertificazione per tutti quei soggetti che non sono obbligati alla Comunicazione annuale al Catasto Rifiuti (M.U.D.) di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 22/97 e s.m.; tale autocertificazione deve contenere le seguenti informazioni:
 - specificazione dell'attività svolta dall'impresa e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, ecc.);
 - tipologie e quantitativi dei rifiuti speciali non assimilati prodotti in un anno;
 - superfici aziendali complessive con l'indicazione di quelle che, ai sensi della normativa vigente sono escluse dall'applicazione della tariffa dei rifiuti (superfici pertinenziali ed accessorie).
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere corredata dalla planimetria dell'intera superficie aziendale.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

ART. 13 – COMPETENZE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani sono affidati dal Comune in esclusiva al gestore del servizio. Sono pertanto competenze del Gestore:
 - stabilire le modalità organizzative del servizio;
 - determinare le caratteristiche, il numero e l'ubicazione dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché la frequenza e gli orari delle operazioni di svuotamento, pulizia, lavaggio e disinfezione dei cassonetti stessi;
 - promuovere l'innovazione tecnologica del servizio e garantire l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi operativi nonché delle metodologie;
 - organizzare il servizio di pulizia e spazzamento delle strade, delle piazze, delle aree pubbliche e di uso pubblico.

ART. 14 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani è così organizzato:

A. RIFIUTI DOMESTICI:

- i rifiuti non ingombranti devono essere conferiti negli appositi contenitori o su suolo pubblico secondo le modalità di raccolta specificate per la zona di appartenenza, nel rispetto della prioritaria distinzione tra rifiuto organico e inorganico;
- i rifiuti voluminosi da sfalci e ramaglie, devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore marrone o secondo le modalità specificate per la zona di appartenenza (vedi raccolta porta a porta);
- i rifiuti voluminosi ed ingombranti – quali rami e piante a fusto legnoso, pallet, benedurevoli, mobili di grandi dimensioni, macerie da piccole demolizioni domestiche ecc., devono essere conferiti negli appositi contenitori presso le stazioni ecologiche con le modalità previste dallo specifico regolamento, o ai servizi temporanei denominati itineranti;
- i rifiuti di carta, cartone, vetro, plastica, lattine, ecc. devono essere conferiti nei contenitori appositi presenti presso gli ecopunti, le isole e le stazioni e separati per categoria merceologica (campane verdi per contenitori in vetro per liquidi e lattine, campane giallo-arancio per contenitori in plastica per liquidi, cassonetti azzurri per carta e cartone) dove non sia prevista la raccolta porta a porta;
- i rifiuti pericolosi costituiti da pile e farmaci devono essere conferiti negli appositi contenitori di tipo selettivo.

B. RIFIUTI NON DOMESTICI:

- i rifiuti non ingombranti devono essere conferiti negli appositi contenitori o su suolo pubblico secondo le modalità di raccolta specificate per la zona di appartenenza, nel rispetto della prioritaria distinzione tra rifiuto organico e inorganico;

- i rifiuti voluminosi da sfalci e ramaglie, devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore marrone o secondo le modalità specificate per la zona di appartenenza (vedi raccolta porta a porta);
 - i rifiuti voluminosi ed ingombranti – quali rami e piante a fusto legnoso, pallet, beni durevoli, mobili di grandi dimensioni, macerie da piccole demolizioni domestiche ecc., devono essere conferiti negli appositi contenitori presso le stazioni ecologiche con le modalità previste dallo specifico regolamento, o ai servizi temporanei denominati itineranti;
 - i rifiuti di carta, cartone, vetro, plastica, lattine, ecc. devono essere conferiti nei contenitori appositi presenti presso gli ecopunti, le isole e le stazioni e separati per categoria merceologica dove non sia prevista la raccolta porta a porta.
2. Per il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e dei rifiuti pericolosi i produttori possono rivolgersi al Gestore per informazioni anche relative all'eventuale conferimento presso il Gestore stesso.

ART. 15 - AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

1. Le aree di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati sono definite con l'obiettivo di estendere al massimo gli utenti potenziali; il servizio è garantito nel centro abitato, nelle frazioni, nei nuclei abitati e nelle zone con insediamenti sparsi.
2. I contenitori dove previsti, sono concepiti in numero e modo tale da mantenere la distanza massima da coprire dall'utente nel limite di 500 metri; il volume complessivo dei contenitori e le frequenze di svuotamento sono dimensionati in modo da poter teoricamente raccogliere la caduta dei rifiuti prodotti da tutte le utenze; di norma viene garantita una capacità minima di kg 25 ad abitante; ogni punto di conferimento, costituito da due o più contenitori, si trova al servizio di un numero di utenze determinato dalla specifica propensione a produrre rifiuti; di norma lo svuotamento dei contenitori è effettuato almeno con cadenza bisettimanale.
3. I contenitori per la raccolta differenziata monomateriale sono collocati generalmente in prossimità di punti di incontro collettivo (supermercati, centri di ristorazione, ospedali, scuole, stazioni, ecc.) nel capoluogo di comune, nelle frazioni e nei principali nuclei abitati; essi sono raggruppati in ecopunti calcolati per servire circa 400 abitanti; i contenitori degli Ecopunti sono quelli per il vetro e le lattine, i contenitori per i liquidi in plastica, la carta e le pile.
4. La raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata con il posizionamento di idonei contenitori presso ogni farmacia pubblica e privata.
5. Alle stazioni ecologiche possono essere conferiti rifiuti urbani e assimilati prodotti negli altri comuni nei quali il servizio è stato affidato in privativa al Gestore.

ART. 16 – NORME GENERALI RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

1. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono collocati, di norma, in area pubblica a cura del Gestore in accordo con la competente autorità comunale; i contenitori devono esporre i marchi e loghi identificativi del Gestore, il logo regionale per le raccolte differenziate e la specifica dei rifiuti che possono esservi conferiti.
2. Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei medesimi e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani per le quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale; i contenitori, dove ammessi in area privata ed anche se di proprietà privata, devono comunque essere di tipologia approvata dal Gestore e sostituiti su richiesta e prescrizione del Gestore stesso quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati od obsoleti.
3. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale; nell'allestimento delle aree si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.
4. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso.
5. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle aree per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire; a cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere del Gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

ART. 17 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI – USI VIETATI DEI CONTENITORI

1. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti; il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Gestore o dal medesimo approvati o comunque nel rispetto delle specifiche indicazioni del Gestore in merito alla metodologia di raccolta applicata.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di igiene urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in uno dei contenitori vicini. E' ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost domestico.

3. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo nei casi in cui siano state fornite indicazioni specifiche diverse dal Gestore (sfalci, potature, ingombranti, ecc.); le lattine ed i contenitori di plastica devono essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio; è vietato immettere nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
4. Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore; particolare cura deve essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
5. E' vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori e siti per la raccolta; è vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura; è vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, all'esterno dei contenitori predisposti, tranne che nelle zone servite da raccolta porta a porta o a seguito di diversa specificazione da parte del Gestore; è vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica che in area privata.
6. E' vietato conferire rifiuti speciali non assimilati all'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati.
7. E' vietata l'affissione di manifesti pubblicitari sui contenitori per rifiuti.

ART. 18 - TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).
3. Lo smaltimento od il recupero finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del Gestore presso gli impianti di recupero e smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti in materia.
4. I rifiuti prima di essere avviati al recupero o allo smaltimento sono pesati con strumenti idonei e conformi alle norme di legge.
5. Al Gestore e' fatto obbligo di esporre apposita segnaletica stradale tramite frecce direzionali indicanti l'ubicazione delle strutture e degli impianti di destinazione dei rifiuti.

ART. 19 – NORME GENERALI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di tenere separati tali rifiuti nonché di provvedere ad un loro corretto

smaltimento secondo le norme vigenti in materia; il Gestore, al fine di favorire ed incentivare il loro distinto e separato smaltimento fin dalla fase del conferimento, può promuovere ed organizzare servizi per la raccolta differenziata di talune tipologie di rifiuti speciali non assimilati agli urbani o di rifiuti pericolosi.

2. I detentori – fermo restando l'obbligo del rispetto di eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale quale Autorità preposta al controllo dell'attività di smaltimento – nella fase di detenzione presso le sedi aziendali dei rifiuti di cui al comma precedente devono far sì che i rifiuti siano stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinto e separato stoccaggio per ogni frazione di rifiuto in relazione ai trattamenti intermedi previsti (inertizzazione, termodistruzione, ecc.) e/o al previsto avvio ad impianti di scarica di tipo particolare.

ART. 20 - INCENTIVAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL RECUPERO DI MATERIALE ED ENERGIA

1. Il Gestore promuove e sperimenta idonee formule organizzative dei servizi di conferimento al fine di favorire la selezione dei materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto dei principi di tutela igienico sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.
2. Il Gestore può attivare in via sperimentale forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero dei materiali ai fini economico-produttivi; tali raccolte possono essere effettuate anche tramite convenzioni con Enti o Ditte private.
3. Il Gestore può attivare in via sperimentale per determinati ambiti territoriali o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione del servizio di raccolta che di ottimizzazione del recupero e riciclaggio.
4. Il Gestore può attivare iniziative finalizzate ad ottimizzare i conferimenti all'ordinario servizio di raccolta compatibili con l'impiantistica e gli obiettivi di riciclaggio e recupero.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 21 – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Il Gestore svolge il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti dal precedente art. 4 – comma 1, lettera c) -, provvedendo allo spazzamento delle aree come sotto specificato.
2. All'interno dei perimetri nei quali è istituito il servizio di spazzamento le aree di intervento sono le seguenti:
 - le strade, le piazze, i portici ed i marciapiedi classificati come comunali;
 - le strade vicinali classificate d'uso pubblico;
 - i tratti urbani delle strade statali, regionali e provinciali;
 - le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredati di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - camminamenti delle aree verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, ecc.;
 - aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili.
3. Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, vengono stabilite dal Gestore, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili e dei livelli organizzativi conseguiti.
4. All'interno delle aree di espletamento del servizio di spazzamento il Gestore provvede al periodico svuotamento dei cestini portarifiuti a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
5. E' fatto divieto di utilizzare i contenitori di cui al precedente comma per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti; è inoltre fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti, di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità, che devono essere immessi solo negli appositi contenitori per i rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni, analoghi ai rifiuti urbani interni e/o domestici nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

ART. 22 – PULIZIA DI AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo; analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo.

2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc., o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche sono tenuti a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con il Gestore alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso.
3. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima; in caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo del servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti.
4. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività; per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di sagre e fiere autorizzate in area pubblica, può essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore per la pulizia delle aree occupate.
5. I gestori di esercizi pubblici e commerciali che utilizzano spazi ed aree pubbliche devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio; i rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani; all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.
6. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; il provvedimento di temporanea concessione dell'area stabilisce le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

ART. 23 – ATTIVITA' STRAORDINARIE RELATIVE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE IN GENERE

1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:
 - a) le attività inerenti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree d'espletamento del servizio di spazzamento, con particolare riferimento alla pulizia ed asporto dei rifiuti dalle rive fluviali;
 - b) le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, all'eliminazione di immissioni e di discariche abusive da strade ed aree pubbliche;
 - c) le attività inerenti la rimozione di carogne animali abbandonate sul suolo pubblico.

Sono fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo del servizio prestato per le suddette attività nei confronti dei responsabili inadempienti.

2. Il Comune, in collaborazione con il Gestore, al verificarsi di precipitazioni nevose provvede a garantire e ripristinare la viabilità mediante la rimozione della neve dalle sedi stradali e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse, allo spargimento di sostanze atte a garantire la praticabilità delle sedi stradali, allo sgombero della neve in corrispondenza dei contenitori destinati a raccogliere rifiuti solidi urbani.

TITOLO V

REGIME SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi e regolamenti di altra natura, con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) conferimento di rifiuti in luoghi o in modi diversi da quelli previsti dalla metodologia di raccolta adottata sul territorio in oggetto
€ 150 se non pericolosi e € 500 se pericolosi
 - b) scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica, ad uso pubblico o privata, o all'esterno degli appositi contenitori se non previsto dalla metodologia di raccolta adottata sul territorio in oggetto

€ 150 se non pericolosi e € 500 se pericolosi
 - c) cernita dei rifiuti nei contenitori
€ 100
 - d) incendio di rifiuti in area pubblica o privata
€ 300
 - e) danneggiamento dei contenitori
€ 300
 - f) esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sui contenitori
€ 100
 - g) spostamento dei contenitori dalle posizioni assegnate
€ 100
 - h) conferimento di rifiuti non adeguatamente confezionati
€ 100
 - i) conferimento di rifiuti pericolosi o speciali non assimilati ai rifiuti urbani nei contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti urbani o a questi assimilati
€ 500
 - j) mancato rispetto dell'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri, da esercizi pubblici e commerciali, da operatori ambulanti anche nei mercati, da luna park, da circhi, da spettacoli viaggianti, per operazioni di carico e scarico merci
€ 200
1. Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente Regolamento non espressamente disciplinata al precedente comma, si applica una sanzione amministrativa variabile da €. 100 a €. 500 da determinarsi con atto dell'Amministrazione Comunale tenendo conto della gravità della violazione stessa."

Art. 24bis – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge Regionale n. 27 del 12 luglio 1994.

ART. 24ter – ORGANI DELEGATI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono il Corpo di Polizia Municipale, gli operatori dell'Agenzia ARPA e del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. competente ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P..
2. Le violazioni del presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati secondo le vigenti normative.
3. Il Comune potrà affidare al Gestore l'attività di presidio e controllo del territorio per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni; resteranno in capo al Comune le attività di riscossione delle sanzioni e di gestione dell'eventuale contenzioso.
4. Le associazioni ambientaliste e del volontariato in genere nonché i privati cittadini possono offrire un supporto agli organi competenti segnalando eventuali irregolarità.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali e la vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.